



Lezioni di diritto degli animali

**AVV. IONE FERRANTI
PER ICARO ODV
CORSO GG. ZOOFIILE**

Animali in condominio

1. Legge n. 220/2012
2. Uso delle parti comuni
3. Responsabilità civili e penali
4. Colonie feline in condominio

Premessa: il diritto degli animali è complesso

Il diritto degli animali è un settore trasversale dell'ordinamento giuridico, in quanto afferisce a diverse materie giuridiche, fra cui:

- ▶ diritto privato (art. 1138 comma 5 codice civile; art. 844 c.c.);
- ▶ diritto penale (artt. 544 bis, 544 ter, 727 e 672 codice penale);
- ▶ diritto amministrativo (es. sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle norme dettate dai regolamenti comunali in materia).

Inoltre, la materia del diritto degli animali è disciplinata da:

- ▶ normativa UE;
- ▶ normativa statale;
- ▶ normativa regionale;
- ▶ normativa comunale.

Sezione 1

Animali in condominio: quali animali?

La riforma dell'art. 1138 del Codice civile

- ❖ Il 5° comma dell'art. 1138 c.c. – aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. b), della legge n. 220/2012 (in vigore dal 18 giugno 2013) – stabilisce oggi che le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere «animali domestici».
- ❖ Il Legislatore non specifica il significato della locuzione «animali domestici».

Riferimenti normativi

- ▶ L'art. 1138 comma 5 c.c. non definisce il concetto di «animale domestico».
- ▶ La legge però non è chiara su cosa si intenda esattamente per «animale domestico». Nessuno ha dubbi che cani, gatti o canarini rientrino in questa categoria ma che dire di conigli, furetti o persino ragni e serpenti, sempre più di moda negli ultimi anni? Il regolamento condominiale potrebbe vietare, per esempio, il possesso di animali esotici, non considerandoli animali domestici? Il regolamento condominiale potrebbe vietare a un condominio, per esempio, di tenere un serpente? E un furetto?
- ▶ La legge n. 189/2004, all'art. 6 (rubricato *Vigilanza*) stabilisce, al comma 2, che «La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute».

Nozione giuridica di «animale di affezione o da compagnia» e di «animale domestico»

- ▶ La legislazione vigente non definisce il concetto di animale di affezione o da compagnia sulla base della razza o specie dell'animale ma fa riferimento alla destinazione dello stesso animale ad essere tenuto presso l'alloggio domestico per diletto o compagnia. Per es., il Reg. per il benessere e la tutela degli animali del Comune di Milano, approvato il 3.2.2020, definisce animale d'affezione «ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o per diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, nel cui caso sono invece definiti animali da reddito. Sono compresi gli animali che possono svolgere attività utili all'uomo».
- ▶ I nuovi animali di affezione o da compagnia appartengono a specie meno convenzionali rispetto ai cani e ai gatti: si tratta di mammiferi, uccelli, rettili, pesci, invertebrati terrestri (es. scorpioni).
- ▶ Alcune specie di animali non possono essere animali di affezione o da compagnia.

Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

- ▶ Una prima definizione giuridica di «animale di affezione» è contenuta nella Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata il 13.11.1987 a Strasburgo in seno al Consiglio d'Europa. La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia è stata ratificata dall'Italia con legge n. 201/2010
- ▶ L'art. 1 (rubricato Definizioni) della indicata Convenzione internazionale prevede: per «animale da compagnia» si intende «ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.2.2003

- ▶ Recepisce l'Accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, stipulato il 6.2.2003, fra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il quale disciplina il particolare rapporto di affezione fra l'uomo e l'animale, a fine di rendere più omogeneo l'intervento pubblico nel complesso scenario della protezione degli animali da compagnia.
- ▶ L'art. 1 comma 2 del predetto Accordo stabilisce che ai fini dell'Accordo per «animale da compagnia» si intende: «ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità».

Animali d'affezione, animali domestici, animali da compagnia e colonie feline

Art. 6 l. n. 189/2004 richiama la nozione di «animale di affezione»

Animale d'affezione o da compagnia

Animali in condominio: art. 1138 co. 5 c.c. parla di «animali domestici»

Il nuovo comma 5 dell'art. 1138 del codice civile stabilisce che le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere «animali domestici».

Colonie feline in condominio

Cosa deve intendersi per «colonia felina»? Un solo gatto può essere considerato «colonia felina»?

Reg. (UE) n. 576/2013 sulle formalità relative agli animali da compagnia che viaggiano fra Paesi della UE

- ▶ L'art. 3 lett. b) stabilisce che per «animale da compagnia» si intende: «un animale di una specie elencata nell'allegato I che accompagna il suo proprietario o una persona autorizzata durante un movimento a carattere non commerciale e che rimane sotto la responsabilità del proprietario o della persona autorizzata per tutta la durata del movimento a carattere non commerciale».
- ▶ L'Allegato I elenca le Specie di animali da compagnia: nella Parte A sono compresi: cani, gatti e furetti.

Allegato I elenca
le Specie di
animali da
compagnia: nella
Parte B sono
compresi:

- 1) Invertebrati [escluse le api e i bombi contemplati dall'art. 8 Dir. 92/65/CEE e i molluschi e i crostacei di cui, rispettivamente, all'art. 3, par. 1, lett. e), punto ii), e lett. e), punto iii), Dir. 2006/88/CE];
- 2) Animali acquatici ornamentali quali definiti all'art. 3, lett. k), Dir. 2006/88/CE ed esclusi dall'ambito di applicazione di tale direttiva dal suo art. 2, paragrafo 1, lett. a);
- 3) Anfibi;
- 4) Rettili;
- 5) Uccelli: esemplari di specie avicole diverse da quelle di cui all'art. 2 Dir. 2009/158/CE;
- 6) Mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare e definiti «lagomorfi» nell'allegato I del Reg. (CE) n. 853/2004.

Lo stato attuale. Il diritto italiano:

- ▶ considera gli animali delle «cose» e, in quanto tali, sono assoggettati al regime dei beni mobili, sia pure con talune particolarità.
- ▶ è basato sulla distinzione fondamentale fra persone e beni. Le persone sono fisiche (gli esseri umani) o giuridiche (con o senza personalità giuridica: es. le società, fondazioni, associazioni).

Diritto comparato: uno sguardo all'estero

- ▶ **Art. 120 (Ingegneria genetica in ambito non umano) par. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999:** «La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell'essere umano, degli animali e dell'ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali.»

Diritto comparato: Francia

- ▶ Nel diritto francese, dal 2015, gli animali non sono più beni mobili ma «esseri viventi dotati di sensibilità».
- ▶ L'articolo 515-14 (riformato dall'art. 2 legge n. 2015-177 del 16.2.2015) del Libro II (intitolato *Dei beni e delle differenti modificazioni della proprietà*) del Codice civile francese oggi dispone che «Gli animali sono esseri viventi dotati di sensibilità. Salvo riserva di legge che li protegge, gli animali sono assoggettati al regime dei beni». Tuttavia, il diritto francese ha creato la nuova categoria giuridica dell'essere vivente dotato di sensibilità senza però prevedere un regime giuridico specifico e assoggettandoli al regime dei beni. Perciò, voci critiche parlano di un cambiamento solo simbolico (loi symbolique), perché l'animale resta comunque una «cosa» sottomessa alla proprietà. L'animale continua a essere trattato giuridicamente come un bene mobile, con applicazione delle norme relative alla proprietà, può essere oggetto di successione, di compravendita o di noleggio, sia pure nel rispetto della legislazione speciale sugli animali.
- ▶ L'art. L214-1 del Code rural et de la pêche maritime (una sorta di codice agrario e della pesca marittima) prevede che «Ogni animale in quanto essere sensibile deve essere tenuto dal suo proprietario in condizioni compatibili con le necessità biologiche della sua specie».

Sezione 2

Animali in condominio: uso delle parti comuni

Animali in condominio: uso delle parti comuni

Il regolamento non può vietare al proprietario di un appartamento condominiale di tenere un “animale domestico” ma ciò non vuol dire che si può fare ciò che si vuole anche negli spazi comuni. Per quanto concerne l’uso degli spazi comuni, poiché il condominio altro non è se non una comunione immobiliare forzosa – in quanto imposta dalla legge in certi casi – si far riferimento alla relativa norma in materia di comunione (disciplinata dagli artt. 1100-1116 c.c.). L’art 1102 c.c stabilisce:

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

Nessun regolamento condominiale può vietare agli animali domestici l’accesso alle parti comuni, nemmeno ad aree limitate come possono essere gli ascensori. Qualsiasi delibera condominiale che imponga divieti di questo tipo può essere impugnata davanti al Giudice competente entro 30 giorni. I giorni vengono conteggiati dalla data della delibera se il proprietario dell’animale era presente e contrario all’assemblea condominiale, mentre se era assente il conto parte dalla ricezione della comunicazione.

La presenza di animali in un condominio deve essere in ogni caso regolamentata per rispettare spazi e diritti di tutti. In genere è il regolamento condominiale che disciplina l’uso delle parti comuni. Laddove il regolamento condominiale non dice nulla in proposito si applica il predetto art. 1102 del codice civile.

Animali in condominio: uso delle parti comuni

Il fatto di poter detenere animali domestici non esenta nessuno dal rispettare gli altri condòmini e le parti comuni dell'edificio. Il proprietario è tenuto a vigilare sul proprio animale per accertarsi che non faccia danni agli altri né alle strutture. Questo comprende anche evitare che sporchi e nell'eventualità che ciò accada rimediare il più velocemente possibile. È necessario quindi portare sempre con sé paletta e sacchetto per raccogliere i bisogni. Questa libertà di accesso degli animali nelle parti comuni è soggetta a delle regole. I cani, per esempio, vanno sempre tenuti al guinzaglio quando circolano in queste zone. Il guinzaglio non dev'essere più lungo di 1,5 metri, il che esclude tutti i guinzagli allungabili a meno che non siano bloccati a una lunghezza minore. Il proprietario del cane deve sempre portare con sé la museruola per utilizzarla in caso di necessità. Andrebbe comunque sempre fatta indossare all'animale in situazioni a rischio, come all'interno di un ascensore. Chiunque ha un cane, infatti, sa che in spazi così ristretti anche l'animale più tranquillo del mondo potrebbe sentirsi minacciato da persone che involontariamente invadono il suo spazio e reagire di conseguenza.

Sezione 3

Animali in condominio: responsabilità civili e penali

Animali in condominio: danni cagionati da animali domestici

- ❖ Responsabilità civile: art. 2052 c.c. (rubricato *Danno cagionato da animali*) stabilisce:

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

- ❖ Immissioni: art. 844 c.c.

Responsabilità penale

Come già accennato, la presenza di animali domestici in un condominio può causare danni e dare origine a responsabilità civile e penale del possessore e/o detentore dell'animale. Si pensi, per esempio, al cane in ascensore.

❖ Art. 672 c.p. (*Omessa custodia e malgoverno di animali*) e art. 590 c.p. (*Lesioni personali colpose*)

Inoltre, la presenza di animali domestici in un condominio può arrecare disturbo alla quiete dei condòmini e gli eventuali rumori causati dall'incessante abbaiare e ululare possono superare la normale tollerabilità prevista dal nostro codice civile.

❖ Il comma 1° dell'art. 659 c.p. (rubricato *Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*) stabilisce che:

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 309.

Responsabilità penale

❖ Art. 727 c.p. (*Abbandono di animali*):

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Il reato permanente di cui all'art. 727 co. 2 c.p., è integrato da:

- detenzione degli animali;
- con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note, al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali, per cui non è necessario l'accertamento di lesioni.

L'elemento della sofferenza fisica, connaturato all'ipotesi di incrudelimento e sevizie, non è necessario per integrare l'ipotesi di detenzione in condizioni incompatibili con la natura degli animali (v. Cass. pen. n. 4876/2019; Cass. pen. n. 6829/2014).

Responsabilità penale

Art. 544 ter c.p. (Maltrattamento di animali):

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.*

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Nel reato di maltrattamento di animali, il requisito della crudeltà o della assenza di necessità non è richiesto qualora la condotta determini una conseguenza diversa dalle lesioni, quale la sottoposizione dell'animale a comportamenti, a fatiche o a lavori insopportabili per le sue attitudini etologiche. Configura la lesione integrante il delitto di maltrattamento di animali anche l'omessa cura di una malattia che determini il protrarsi e il significativo aggravamento della patologia quale fonte di sofferenze e di un'apprezzabile compromissione della integrità fisica.

In materia di delitti contro il sentimento per gli animali, la fattispecie di maltrattamento di animali configura:

- ▶ un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta per crudeltà,
- ▶ mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta senza necessità.

Sezione 4

Animali in condominio: colonie feline in condominio

Colonie feline: legge-quadro 14.8.1991 n. 281

Legge-quadro 14.8.1991 n. 281 in materia di «animali di affezione» e prevenzione del randagismo:

Art. 1 (Principi generali): lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione;

Art. 2 (Trattamento dei cani e di altri animali di affezione) **comma 7**: è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà;

Art. 2 comma 8: i gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo;

Art. 2 comma 9: i gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili;

Art. 2 comma 10: gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza;

Art. 11 (Protezione dei gatti e divieto di sperimentazione) **comma 1**: la Regione Lazio promuove a tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. È vietato a chiunque maltrattarli e spistarli dal loro «habitat»;

Art. 11 comma 2: i gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dal servizio veterinario della ASL di competenza e riammessi nel loro gruppo;

Art. 11 comma 3: le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'art. 23 comma 1 possono – in accordo con le ASL competenti – avere in gestione le colonie dei felini che vivono in libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.

Nozione di «colonia felina»

- ▶ L'art. 29 del Regolamento per il benessere e la tutela degli animali del Comune di Milano (Reg. 3.2.2020) stabilisce che per colonia felina si intende un gruppo di due o più gatti liberi, viventi abitualmente in un'area pubblica o privata, all'interno del territorio comunale. La colonia felina si considera tale anche quando risulta costituita da un solo gatto a seguito della scomparsa degli altri soggetti che la componevano.
- ▶ Per habitat della colonia felina si intende l'area territoriale, pubblica o privata, nella quale vive una colonia felina.
- ▶ Per gatto libero si intende un felino domestico non di proprietà, che vive in condizioni di libertà in un'area pubblica o privata all'interno del territorio comunale.
- ▶ Il tutor di colonia felina è il soggetto referente, registrato in anagrafe, che, su base volontaria, si impegna a prendersi cura di una o più colonie feline, nutrendo e curando i gatti che ne fanno parte e garantendo la pulizia e l'igiene dei loghi e la segnalazione di soggetti non sterilizzati.
- ▶ I gatti liberi e le colonie feline sono tutelati dalla normativa statale, regionale e comunale.

Colonie feline condominiali

- ▶ Nelle aree private, compresi gli spazi comuni condominiali, in cui si sia stabilita una colonia felina, è facoltà del proprietario o dell'amministratore consentire il posizionamento di manufatti removibili per il rifugio e l'alimentazione dei gatti; le stesse persone possono stabilire l'area di posizionamento dei suddetti manufatti e le modalità di eventuale accesso del tutor di colonia, in accordo con il tutor stesso e l'UTA. Devono in ogni caso essere garantiti l'igiene e il decoro ambientale. Cfr. art. 29 comma 5 del Regolamento per il benessere e la tutela degli animali del Comune di Milano (Reg. 3.2.2020).
- ▶ È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia felina, disturbare gli animali specie durante l'alimentazione, spostare gli animali o asportare o danneggiare i manufatti e gli altri oggetti utilizzati per la cura degli animali, fatte salve situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o a rischio di creare gravi inconvenienti igienico-sanitari da segnalare immediatamente per iscritto all'UTA. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa. Cfr. art. 29 comma 5 del Regolamento per il benessere e la tutela degli animali del Comune di Milano (Reg. 3.2.2020).